Part time: non più un diritto pieno del lavoratore ma condizionato dalla valutazione discrezionale dell'Amministrazione.



Roma, 05/01/2013

A seguito dell’entrata in vigore del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge n. 133 del 6 agosto 2008, il dipendente che intende ricorrere alla trasformazione del rapporto di lavoro dal tempo pieno al tempo parziale **non ha più la titolarità di un diritto pieno alla trasformazione**, ma **condizionato dalla valutazione discrezionale dell’Amministrazione**, alla quale rimane subordinata la concessione del regime orario a tempo parziale richiesto.

Secondo la normativa ora in vigore, l'Amministrazione non ha più l'obbligo all'accoglimento dell'istanza, perché **la trasformazione, non più automatica, ora "può" avvenire entro sessanta giorni.**

Premesso che la trasformazione del rapporto di lavoro dal tempo pieno al tempo parziale è a tempo indeterminato, per il rientro a tempo pieno devono necessariamente decorrere due anni dalla trasformazione per acquisire il diritto a tornare a tempo pieno.

Prima del prescritto biennio, è necessario che il Responsabile dell'ente di servizio attesti la mancanza di esubero nella posizione economica rivestita dal dipendente con riferimento all'area funzionale di appartenenza.

Non può tornare a tempo pieno il dipendente che si trovi in posizione di esubero (art.22 CCNL 16.2.1999 così come integrato dall'art. 22 CCNL 16.5.2001).

È fatto salvo il diritto al ritorno al tempo pieno dei dipendenti affetti da patologie oncologiche.

Pertanto, pubblichiamo la circolare di Persociv riguardante la disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale che fornisce un quadro riepilogativo della disciplina del contratto di lavoro part-time.

Di conseguenza, le precedenti circolari:

a) n. C/4 68539 del 17/07/2001
b) n. C/3 58059 del 20/09/2002
c) n. C/3 37893 del 04/06/2003
d) n. C/3 08719 del 08/02/2005
e) n. C/3 79942 del 12/11/2008

sono abrogate e sostituite dalla stessa.